

Deliberazione della Giunta Regionale 18 maggio 2021, n. 4-3216

Criteri per l'assegnazione dei finanziamenti per il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, dalle articolazioni territoriali delle associazioni di promozione sociale, dalle reti associative e dalle fondazioni del Terzo Settore, ai sensi artt.72 e 73 D.lgs.n.117/2017, Codice del Terzo settore. Risorse statali aggiuntive Euro 2.352.346,00

A relazione dell'Assessore Caucino:

Premesso che:

la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale", e, in particolare, l'articolo 9, comma 1, lettera g), prevede l'istituzione, attraverso i decreti legislativi di cui all'articolo 1 della legge stessa, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore, disciplinandone altresì le modalità di funzionamento e di utilizzo delle risorse, destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della medesima legge, attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore;

il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, recante "Codice del Terzo settore", di seguito anche "Codice del Terzo settore" o "Codice" e, in particolare, l'articolo 72, comma 1, prevede che il Fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della citata legge delega sia destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41 del medesimo codice, lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice stesso, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore;

l'articolo 73 del Decreto legislativo n. 117 del 2017 disciplina le ulteriori risorse finanziarie statali specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore, già afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, con particolare riguardo, tra l'altro, alle attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, rinvenienti dall'articolo 12, comma 2 della legge 11.8.1991, n. 266; dall'articolo 1 della legge 15.12.1998, n.438; dall'articolo 13 della legge della legge 7.12.2000, n.383;

l'atto di indirizzo adottato, previa acquisizione dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 24.10.2019 (repertorio n.173/CSR), dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il D.M. n.44 del 12.03.2020 e registrato dalla Corte dei conti in data 02.04.2020, al n. 543, in attuazione degli articoli 72 e 73 del codice definisce gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili, destina le risorse finanziarie disponibili, tra l'altro, alla promozione ed al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza locale, al fine di assicurare, in un contesto di prossimità, un soddisfacimento mirato dei bisogni emergenti locali, per un ammontare di € 28.000.000,00, ripartiti tra le Regioni e le Province autonome sulla base dei criteri ivi individuati, entro la cornice di accordi di programma da sottoscrivere con le Regioni e le Province autonome;

con la comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali protocollo m-lps.34.REGISTRO UFFICIALE.U.0005030.08-06-2020 dell'8 giugno 2020, veniva inviato alla Regione Piemonte l'atto di indirizzo, recante, per l'anno 2020 (attribuzione 2020), l'individuazione degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili

attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore, di cui all'articolo 72 del Codice del Terzo settore;

Vista la D.G.R n. 1-1608 del 3/7/2020 con la quale la Regione Piemonte ha approvato per l'anno 2020 l'Accordo di Programma da sottoscrivere con il Ministero per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale per l'attribuzione delle risorse relative all'anno 2020;

dato atto che tale Accordo ha una durata di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione, nei modi di legge, del relativo Decreto ministeriale di approvazione, ovvero fino al 2/9/2022;

visto il D.M. 93 del 7 agosto 2020, recante, per l'anno 2020, l'individuazione degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili attraverso le risorse incrementali assegnate dall'articolo 67 del D.L. n.34 del 2020, convertito dalla L. n. 77 del 2020, al Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore, di cui all'articolo 72 del Codice del Terzo settore che prevede per la Regione Piemonte un'attribuzione di risorse aggiuntive di Euro 3.920.576,00;

visto il D.M. n. 156 del 22.12.2020, adottato previa Intesa in Conferenza Stato/Regioni, Rep. n. 225/CSR del 17.12.2020 e registrato dalla Corte dei conti in data 12/01/2021 al n. 38, ed il conseguente DD n. 544 del 28.12.2020 di impegno delle relative risorse aggiuntive, che devono essere utilizzate per finanziare attività volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia da COVID-19;

preso atto che l'importo assegnato alla Regione Piemonte per il sostegno dei progetti di rilevanza locale da attuarsi nel territorio di riferimento ammonta a € 2.352.346,00, e che tali fondi sono da considerarsi aggiuntivi a quelli di cui all'accordo sottoscritto ai sensi del D.M. n. 44/2020 e quindi il loro trasferimento non richiederà la sottoscrizione di ulteriori accordi, in quanto il loro utilizzo viene sottoposto alla stessa disciplina dell'accordo già approvato con D.G.R n. 1-1608 del 3/7/2020;

preso atto che, ai sensi degli atti di indirizzo del 12.3.2020 e del 7.8.2020, le Regioni possono scegliere sia di convogliare le risorse di cui trattasi all'attuazione dei procedimenti già avviati, sia all'avviamento di un procedimento amministrativo nuovo;

verificata la necessità, come previsto dalla D.D. n. 589 del 27/4/2021, di convogliare una quota dei finanziamenti di cui trattasi, pari ad euro 100.000 al finanziamento di uno dei progetti presentati ai sensi della D.G.R. n. 1-1608 del 3/7/2020 e della DD n. 1036 del 30.9.2020, il quale, a causa di un problema di carattere informatico, non è stato valutato ed inserito tra i progetti finanziabili ai sensi di tale bando, ma valutato successivamente, attraverso una riunione straordinaria del nucleo di valutazione nominato con DD n. 12 del 7.1.2021 è risultato ammissibile e finanziabile, alla luce della graduatoria già approvata con DD n. 459 del 31.1.2021;

ritenuto opportuno avviare un procedimento nuovo, volto a finanziare, attraverso la somma rimanente, pari ad euro 2.252.346,00 progetti proposti dalle organizzazioni, che non siano titolari di progetti finanziati ai sensi delle DD 995/A1419A/2020 del 24/9/2020, DD 1096/A1419A/2020 del 7.10.2020 e della DD n. 459 del 31.3.2021, appartenenti alle seguenti tipologie:

1. organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, singole o in partenariato tra loro, iscritte a uno dei registri della Regione Piemonte attualmente previsti dalle normative di settore,
2. associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale che hanno sede e svolgono le loro attività sul territorio regionale,
3. fondazioni del Terzo Settore per le quali il requisito dell'iscrizione al registro unico nazionale si intende assolto attraverso l'iscrizione all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) presso l'Agenzia delle Entrate del Piemonte;
4. reti associative aventi la tipologia di associazione di promozione sociale, di organizzazione di volontariato o di fondazione ONLUS, che soddisfino il requisito dell'iscrizione ai registri e della sede ed attività, come specificati ai punti 1, 2 e 3.

Considerato che la Regione Piemonte intende delimitare il campo d'azione alle attività volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia da COVID-19, secondo i seguenti obiettivi generali, anche alla luce delle risultanze dell'ultimo finanziamento, meglio specificati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

-Porre fine ad ogni forma di povertà

-Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento permanente per tutti

-Ridurre le ineguaglianze.

Dato atto che le iniziative ed i progetti dovranno chiaramente prevedere lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale ricomprese tra quelle di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore e svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio in coerenza con i rispettivi atti costitutivi e/o statuti.

Ritenuto pertanto di approvare le modalità e i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti per il sostegno di progetti programmati e realizzati in armonia con quanto indicato nell'Accordo di programma approvato con D.G.R n. 1-1608 del 3/7/2020, attraverso l'utilizzo delle risorse di cui al D.M. n.156 del 22.12.2020, secondo quanto indicato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale, in quanto l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti sono subordinate al trasferimento delle risorse statali nel rispetto del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 156/2020 e, pertanto, alle variazioni di bilancio finalizzate a recepire gli stanziamenti delle medesime per un importo complessivo pari a euro 2.352.346,00, in entrata (capitolo 21650, Tipologia 2010100 Tipologia 101 - Categoria 2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali) ed in uscita (capitolo 181520 nell'ambito della Missione 12 "Diritti sociali, Politiche Sociali e Famiglia", Programma 1208 "Cooperazione e associazionismo").

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla DGR 1-4046 del 17-10-2016.

Tutto ciò premesso;

visti gli atti;

vista la Legge 6 giugno 2016, n. 106;

vista la L.R. 38/1994;

vista la L.R. 7/2006;

visto il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

visto il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 44 del 12 marzo 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 2 aprile 2020;

visto il D.M. n. 93 del 7 agosto 2020;

visto il D.M. n. 156 del 22.12.2020;

vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-1608 del 3/7/2020;

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare le modalità e i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti statali aggiuntivi per il sostegno di progetti programmati e realizzati in armonia con quanto indicato nell'Accordo di programma di cui alla D.G.R. n. 1-1608 del 3/7/2020, sottoscritto dalla Regione Piemonte con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di stabilire che la somma complessiva di euro 2.352.346,00, assegnata alla Regione Piemonte ai sensi del D.M. n. 225/2020 venga destinata come segue:

-per euro 100.000,00 al finanziamento del progetto ammissibile e finanziabile, alla luce della graduatoria già approvata con DD n. 459 del 31.1.2021 di cui alla D.D. n. 589 del 27/4/2021;

-per euro 2.252.346,00 al sostegno dei progetti di rilevanza locale che saranno presentati dalle organizzazioni, che non siano titolari di progetti finanziati ai sensi delle DD 995/A1419A/2020 del 24/9/2020, DD 1096/A1419A/2020 del 7.10.2020 e della DD n. 459 del 31.3.2021 ed appartenenti alle seguenti tipologie:

1. organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, singole o in partenariato tra loro, iscritte a uno dei registri regionali attualmente previsti dalle normative di settore,

2. associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale che hanno sede e svolgano le loro attività sul territorio regionale;

3. fondazioni del Terzo Settore per la quali il requisito dell'iscrizione al registro unico nazionale si intende assolto attraverso l'iscrizione all'anagrafe delle Organizzazione non lucrative di utilità sociale (ONLUS) presso l'Agenzia delle Entrate;

4. reti associative aventi la tipologia di associazione di promozione sociale, di organizzazione di volontariato o di fondazione ONLUS, che soddisfino il requisito dell'iscrizione ai registri e della sede ed attività, come specificati ai punti 1, 2 e 3.

- di dare atto che il finanziamento Ministeriale verrà corrisposto dal Ministero alla Regione in un'unica soluzione, come indicato all'art. 6 dell'Accordo di programma;

- di dare mandato alla Dirigente del Settore competente della Direzione Sanità e Welfare di attivare tutte le procedure necessarie per l'attuazione della presente deliberazione;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale, in quanto l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti sono subordinate al trasferimento delle risorse statali nel rispetto dei Decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 93 del 7 agosto 2020 e, pertanto, alle variazioni di bilancio finalizzate a recepire gli stanziamenti delle medesime per un importo complessivo pari a euro 2.352.346,00, in entrata (capitolo 21650, Tipologia 2010100 Tipologia 101 - Categoria 2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali) ed in uscita (capitolo 181520 nell'ambito della Missione 12 "Diritti sociali, Politiche Sociali e Famiglia", Programma 1208 "Cooperazione e associazionismo").

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione Amministrazione Trasparente.

(omissis)

Allegato

Criteri per l'assegnazione dei finanziamenti per il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, dalle reti associative e dalle fondazioni del Terzo Settore, ai sensi artt.72 e 73 d.lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo settore. - Risorse statali aggiuntive. Euro 2.252,346,00

PREMESSA

I finanziamenti oggetto del presente provvedimento sono finalizzati a sostenere progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale iscritte al registro della Regione Piemonte, associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale che abbiano sede e svolgano le loro attività sul territorio della Regione Piemonte, dalle fondazioni iscritte all'anagrafe delle Onlus del Piemonte e le reti associative aventi la tipologia di associazione di promozione sociale, di organizzazione di volontariato o di fondazione ONLUS e il requisito dell'iscrizione ai registri regionali o all'elenco delle onlus del Piemonte, e della sede ed attività in Piemonte, in base all'accordo di programma di cui alla D.G.R. n. 1-1608 del 3/7/2020, sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e la Regione Piemonte ai sensi degli articoli 72 e 73 del d.lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo settore.

1. CONTENUTI DELLE INIZIATIVE E PROGETTI: OBIETTIVI GENERALI, AREE PRIORITARIE DI INTERVENTO E LINEE DI ATTIVITÀ DA FINANZIARE

Le iniziative ed i progetti dovranno riguardare gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività indicati ai successivi paragrafi.

1.1. Obiettivi generali e relative aree prioritarie di intervento

I progetti e le iniziative da finanziare dovranno concorrere al raggiungimento dei seguenti obiettivi generali:

- Porre fine ad ogni forma di povertà;
- Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento permanente per tutti;
- Ridurre le ineguaglianze

e alle relative aree prioritarie di intervento, così come individuati nell'allegato 1 dell'atto di indirizzo di cui al D.M. n. 44 del 12.03.2020, nel D.M. 93 del 7 agosto 2020 e nel nuovo Atto di indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, pervenuto il 20 febbraio 2021 insieme alle nuove linee guida per le ulteriori risorse aggiuntive ed emanato con il D.M. n. 156 del 22.12.2020 di modificazione al riparto delle risorse incrementali assegnate dall'articolo 67 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, come disposto dal precedente D.M. n. 93 del 7 agosto 2020.

1.2. Linee di attività

Le iniziative e i progetti dovranno chiaramente prevedere lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale ricomprese tra quelle di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore e svolte in conformità alle norme specifiche che ne disciplinano l'esercizio in coerenza con i rispettivi atti costitutivi e/o statuti, declinate finalisticamente a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID -19.

2. RISORSE DISPONIBILI

Le risorse statali destinate all'attuazione del presente provvedimento, per il sostegno dei progetti di rilevanza locale da attuarsi nel territorio di riferimento, ammontano ad € 2.252.346,00.

3. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

Considerate le indicazioni presenti nell'Accordo di Programma sottoscritto dalla Regione Piemonte e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che prevedono finanziamenti su graduatorie separate tra organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, le fondazioni del Terzo Settore e le reti associative aventi la tipologia di associazione di promozione sociale, di organizzazione di volontariato o di

fondazione ONLUS , l'importo di € 2.252.346,00 disponibile per il presente bando, viene suddiviso tra le diverse realtà associative con le seguenti percentuali:

50% pari a € 1.126.173,00 per i progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato iscritte al registro della Regione Piemonte da almeno un anno dalla data di scadenza del bando;

35% pari a € 788.321,00 per i progetti presentati dalle associazioni di promozione sociale iscritte al registro della Regione Piemonte da almeno un anno dalla data di scadenza del bando e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale che abbiano sede e svolgano le loro attività sul territorio della Regione Piemonte;

15% pari a € 337.852,00 per i progetti presentati dalle fondazioni onlus e dalle reti associative aventi la tipologia di associazione di promozione sociale, di organizzazione di volontariato o di fondazione ONLUS e il requisito dell'iscrizione ai registri della Regione Piemonte o all'elenco delle onlus del Piemonte, e della sede ed attività in Piemonte.

Tutti gli Enti potranno richiedere per i progetti un finanziamento minimo di € 20.000,00 e massimo di €50.000,00.

Al fine di garantire la massima accessibilità ai finanziamenti, saranno predisposte tre graduatorie distinte per tipologia di Ente in un unico bando.

Nel caso di residui non utilizzabili nella medesima graduatoria per tipologia di Ente, le risorse andranno a finanziare i progetti ammissibili ma non finanziati nelle altre graduatorie nel seguente modo:

- in caso di avanzo da un'unica graduatoria per tipologia di ente, la rimanente cifra verrà ripartita in parti uguali tra le altre due graduatorie;
- in caso di avanzo da due graduatorie per tipologia di ente, la rimanente cifra verrà utilizzata nell'unica graduatoria nella quale vi siano progetti ammessi e non finanziati per mancanza di risorse.

Il contributo massimo erogabile per ogni progetto è di euro 50.000,00. In presenza di una richiesta di contributo inferiore a € 20.000,00 il progetto non sarà considerato ammissibile.

I soggetti proponenti dovranno garantire un cofinanziamento obbligatorio di almeno il 10% del costo totale della progettualità presentata. Alle proposte progettuali che prevedano una maggiore percentuale di cofinanziamento a carico dei soggetti attuatori sarà attribuito un punteggio aggiuntivo a titolo di premialità.

In presenza di una quota di cofinanziamento inferiore alla percentuale sopra indicata, la progettualità non sarà considerata ammissibile.

Il cofinanziamento deve consistere:

- in un apporto monetario a carico dei proponenti e degli eventuali terzi, e/o
- nella valorizzazione di beni e servizi messi a disposizione da soggetti terzi, pubblici o privati.

Non è considerata cofinanziamento la valorizzazione delle attività svolte dai volontari.

A tutti i beneficiari delle risorse verrà erogato un acconto pari all'80% del contributo ammissibile, ad avvenuta pubblicazione della determinazione di approvazione della graduatoria; mentre il restante 20% verrà erogato a saldo, alla conclusione del progetto, a seguito dell'esito positivo della verifica amministrativo-contabile e di coerenza delle azioni realizzate, svolta dal Settore competente.

4. TIPOLOGIA BENEFICIARI

Le iniziative e i progetti di rilevanza regionale e le iniziative e i progetti di rilevanza locale, dovranno essere presentati, pena l'esclusione, dai seguenti soggetti, singoli o in partenariato tra loro:

1. organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, singole o in partenariato tra loro, iscritte a uno dei registri della Regione Piemonte attualmente previsti dalle normative di settore,

2. associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale che hanno sede e svolgono le loro attività sul territorio regionale,
3. fondazioni del Terzo Settore per le quali il requisito dell'iscrizione al registro unico nazionale si intende assolto attraverso l'iscrizione all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) presso l'Agenzia delle Entrate del Piemonte;
4. reti associative aventi la tipologia di associazione di promozione sociale, di organizzazione di volontariato o di fondazione ONLUS, che soddisfino il requisito dell'iscrizione ai registri e della sede ed attività, come specificati ai punti 1, 2 e 3.

Per questo bando, nelle more della piena operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ai sensi dell'articolo 101, comma 2 del Codice, il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore deve intendersi soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione in uno dei registri di settore (Registro OdV e Coordinamenti; Registro APS) della Regione Piemonte.

Per le associazioni di promozione sociale nazionali e le loro sezioni territoriali, il requisito si intende soddisfatto in presenza dell'iscrizione dell'APS di riferimento al registro nazionale.

Si precisa che per le reti le risorse provenienti dal bando non potranno essere destinate a soggetti associati alla rete diversi dalle tipologie soggettive sopra richiamate.

La domanda potrà essere presentata da organizzazioni ed associazioni iscritte ad uno dei registri della Regione Piemonte sopra indicati da almeno 1 anno alla data di scadenza del Bando.

Al fine di favorire una maggiore rotazione tra i beneficiari, non potranno presentare la domanda le organizzazioni o le associazioni che abbiano beneficiato in qualità di capofila di finanziamenti per progetti ai sensi delle DD 995/A1419A/2020 del 24/9/2020 e DD 1096/A1419A/2020 del 7.10.2020, di individuazione dei progetti da finanziarsi attraverso lo scorrimento della graduatoria approvata ai sensi della DGR 3.1185 del 3.4.2020 e della DD n. 459 del 31.3.2021, di approvazione delle graduatorie ai sensi della D.G.R n. 1-1608 del 3/7/2020.

In caso di trasformazione del soggetto proponente intercorsa negli ultimi 12 mesi, sarà considerata, ai fini dell'ammissibilità a finanziamento, la data di prima iscrizione ad uno dei registri della Regione Piemonte vigenti.

Qualora intervenissero trasformazioni nel periodo di vigenza del bando regionale, sarà tenuta in considerazione la configurazione giuridica del soggetto proponente alla data di scadenza del bando stesso, fatte salve tutte le obbligatorie comunicazioni alla Regione sul processo di trasformazione.

I progetti potranno essere progettati e realizzati da partnership di organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale o fondazioni (Odv con Odv, APS con APS, Fondazioni con Fondazioni), tra le quali dovrà essere individuato l'Ente titolare, effettivo destinatario del finanziamento assegnato e responsabile unico per la rendicontazione finale e dei rapporti con gli altri enti pubblici e privati coinvolti.

Le partnership non corrispondenti a quanto indicato, comporteranno la non ammissibilità del partner erroneamente individuato, che sarà considerato esclusivamente come collaboratore.

E' possibile la partecipazione di altri soggetti, non appartenenti alla medesima categoria del Capofila, solo in qualità di collaboratori e/o fornitori di servizi. Questi soggetti potranno anche decidere di offrire i loro servizi o parte degli stessi come quota di cofinanziamento.

Gli Enti gestori dei Centri di Servizio per il volontariato, così come individuati dall'art. 61 del Codice del Terzo settore, potranno essere coinvolti come facilitatori nella creazione di reti informali, per la programmazione e la realizzazione di progetti che insistano sulle problematiche individuate a livello territoriale, in stretta sinergia con gli enti locali e secondo gli obiettivi generali e le aree prioritarie di intervento così come individuati nel presente provvedimento e nel relativo bando di finanziamento. Tale collaborazione, se effettivamente erogata, potrà essere segnalata alla Regione tramite una lettera sottoscritta

dalle parti. Ai sensi dell'art 62 comma 12 del Codice del Terzo Settore, i CSV non potranno essere beneficiari delle risorse statali.

I progetti potranno essere realizzati a livello di uno o più comuni del territorio piemontese.

La realizzazione di iniziative e di progetti potrà realizzarsi altresì con il coinvolgimento di enti pubblici (compresi gli enti locali, altri enti pubblici, e le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) o privati (ivi compresi anche i soggetti non appartenenti al Terzo settore, come le imprese).

Tali modalità di aggregazione ed ancoraggio ai territori costituiranno titolo di premialità solo se adeguatamente motivate e sottoscritte dalle parti.

5. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI CONTRIBUTO

Le domande di partecipazione potranno essere presentate entro i termini fissati dal bando che sarà approvato con apposita determinazione dirigenziale, alla quale sarà allegata la specifica modulistica da utilizzare obbligatoriamente per la redazione dei progetti e l'indicazione delle spese sostenibili con l'eventuale contributo ottenuto.

6. AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE DEI PROGETTI

La verifica delle condizioni di ammissibilità delle domande di partecipazione e della relativa documentazione allegata, nonché la successiva valutazione delle proposte progettuali sarà demandata ad un Nucleo di valutazione, formato da Dirigenti e funzionari della Direzione Regionale competente in materia, nel rispetto di quanto previsto in merito dalle norme contenute nella Legge 190 del 6 novembre 2012. Il nucleo di valutazione procederà all'esame di ciascuna istanza, a seguito della verifica di sussistenza delle condizioni di ammissibilità e dell'assenza di cause ostative alla valutazione dei progetti, effettuata a cura del personale individuato tra i componenti del Nucleo di valutazione, eventualmente coadiuvato da personale interno al Settore "Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale" della Regione Piemonte.

7. CRITERI

Superata la fase di ammissibilità, il nucleo procederà alla valutazione dei progetti sulla base dei criteri di seguito indicati:

1. Legame con il territorio di sperimentazione.
2. Esperienza pregressa e specifica del proponente nell'ambito degli interventi proposti e presenza di professionalità adatte allo svolgimento dell'azione proposta
3. Congruità, coerenza, completezza e rispondenza dell'iniziativa presentata rispetto agli obiettivi, alle aree prioritarie di intervento ed alle attività di interesse generale
4. Numero di comuni coinvolti che beneficeranno delle attività progettuali proposte
5. Tipologia e numero di collaborazioni con organizzazioni di volontariato e coordinamenti, associazioni di promozione sociale, Enti pubblici (compresi gli Enti locali) o privati (compresi anche i soggetti non appartenenti al Terzo settore, Enti gestori dei Centri di Servizio per il volontariato)
6. Caratteristiche di innovazione sociale
7. Coinvolgimento attivo e partecipativo dei volontari coinvolti nell'iniziativa o progetto
8. Presenza di sistemi di valutazione nel progetto
9. Coerenza tra le attività descritte nell'iniziativa e il piano finanziario presentato
10. Ammontare del cofinanziamento del proponente e degli eventuali partners e/o da soggetti terzi, pubblici o privati
11. Creazione di azioni integrate e di sistema che rimangano nel tempo.

Le iniziative o i progetti, utilmente collocati in graduatoria, saranno ammessi a finanziamento, fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. Il finanziamento verrà assegnato in ordine decrescente dalla prima associazione collocata in graduatoria per ognuna delle diverse graduatorie. L'ammissione a contributo e la contestuale assegnazione dei finanziamenti saranno disposti con apposita determinazione dirigenziale del Dirigente responsabile della direzione competente.

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 10 – Capo III – L.R. n. 14 del 14.10.2014 il Responsabile del procedimento è la Dirigente Regionale del Settore A1419A Politiche per i bambini e le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale. Ai richiedenti sarà data comunicazione dell'avvio del procedimento, non oltre i 30 giorni dall'avvio stesso (Legge Regionale 14.10.2014, n. 14). Il procedimento amministrativo si concluderà mediante l'adozione di un provvedimento espresso di accoglimento o di diniego entro 90 giorni dal termine della scadenza del bando. Per ogni altra disposizione attinente la procedura di selezione del presente bando si fa riferimento alla L.R. 14.10.2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

9. DIFFUSIONE DELL'INIZIATIVA

I soggetti beneficiari sono tenuti a citare, in ogni iniziativa mirata alla diffusione e conoscenza degli interventi attivati, la fonte del finanziamento ministeriale mediante l'esposizione del logo ufficiale di quest'ultimo, accompagnato dal logo della Regione Piemonte.

10. VERIFICHE E CONTROLLI

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, a campione, verifiche sull'effettiva entità delle spese sostenute rispetto a quelle dichiarate in sede di presentazione dell'istanza di contributo e sull'attuazione degli interventi. Il finanziamento potrà essere revocato nei seguenti casi: a) qualora i soggetti destinatari non realizzino gli interventi nei termini previsti; b) in caso di realizzazione degli interventi in maniera difforme da quanto previsto in sede di istanza, anche in termini di durata temporale, senza averne concordato previamente le modifiche con l'Amministrazione Regionale.

11. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI

Ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679 si informa che i dati personali forniti al "*Settore Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale*" saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

- i dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al "*Settore Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale*". Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite dalla DGR n. n. 1-1608 del 3/7/2020 "Approvazione Accordo di Programma in attuazione degli artt. 72 e 73 del Codice del Terzo Settore - Sostegno regionale alle iniziative e progetti di rilevanza locale da parte di organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale". I dati acquisiti a seguito della presente informativa relativa all'assegnazione di contributo, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;
- l'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;

- il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il “*Settore Politiche per i bambini le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale*”;
- il Responsabile del trattamento è il Dirigente del “*Settore Politiche per i bambini e le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale*”;
- i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali sono conservati per un periodo di 10 anni;
- i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.